



Originale

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **56** Del **30/06/2021**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 VALIDATO DALL'ATA - 4 FERMO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Giugno**, alle ore **19:54**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione **PRIMA**, in seduta **ORDINARIA**.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
FRANCHELLUCCI NAZARENO	Presente	CIARROCCA SERGIO	Presente
SEBASTIANI MILENA	Presente	SALVATORE MONICA*	Presente
PASQUALI ANNALINDA	Presente	MARCOTULLI GIORGIO	Presente
VALLESI CARLO	Presente	BALESTRIERI ANDREA	Presente
SANTINI SILVIA	Presente	FAMIGLINI GIORGIO	Assente
COGNIGNI CARLO	Presente	FELICIONI ALESSANDRO	Assente
BERDINI FILIPPO	Presente	GENOVESE MONICA	Assente
LANGIOTTI MARIANO	Assente	VALLATI MOIRA	Assente
BIAGETTI MARCO*	Presente		

Ne risultano Presenti 12 . Assenti 5.

* Si precisa che il Consigliere partecipa alla seduta mediante collegamento da remoto (videoconferenza – art. 73 D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani .

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rossella Bartolini.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

BERDINI FILIPPO, CIARROCCA SERGIO, MARCOTULLI GIORGIO.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il dibattito sono riportati di seguito così come trascritto da ditta specializzata.

Sono altresì presenti gli Assessori: Emanuela Ferracuti, Luca Piermartiri, Vitaliano Romitelli, Daniele Stacchietti.

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare il punto 8) all' odg ad oggetto: << Presa d'atto del Piano finanziario TARI 2021 validato dall'ATA 4 di Fermo >> e passa la parola all'assessore Ferracuti che relaziona in merito come di seguito riportato:

FERRACUTI: "Questo praticamente è l'ultimo passaggio relativamente al piano Pef che abbiamo già portato in altri consigli comunali, con questo punto all'ordine del giorno appunto andiamo ad adottare quello che è il Piano Economico Finanziario che viene validato dall'ATA. Un Piano Economico Finanziario che, come abbiamo visto già nei precedenti Consigli comunali, rispecchia un po' quelli che erano stati i Pef precedenti, tanto che lo scostamento è rilevato in questo Pef pari a circa 5.561€ quindi una variazione veramente minimale che andiamo praticamente già a portare in detrazione nel piano appunto 2021, comporterà, per quanto riguarda i contribuenti, quindi un abbassamento seppure minimale degli importi da versare. All'interno dello stesso Pef portiamo e rileviamo in detrazione quelli che sono gli importi legati alla copertura da parte del Miur per quanto riguarda la Tari relativa agli istituti scolastici statali e andiamo anche ad apportare in diminuzione quello che è l'importo relativo al recupero da evasione. Questi due importi fanno scaturire quindi, per quello che riguarda il Pef, quindi il Piano che andiamo ad approvare, una diminuzione complessiva di circa 61.500€. In conclusione, praticamente il nostro ente va ad approvare un piano, un Piano appunto Economico Finanziario che al suo interno contiene quindi valida un montante su cui costruire poi il piano tariffario che è pari a complessivi 3.991.000€. Grazie".

PRESIDENTE: "Grazie assessore Ferracuti. Votiamo il punto numero 8: presa d'atto del piano finanziario Tari 2021 validato dall'ATA4 di Fermo. Prego, votiamo. Da casa il voto di Marco Biagetti".

BIAGETTI: "Favorevole".

PRESIDENTE: "Monica Salvatore?"

SALVATORE: "Favorevole".

PRESIDENTE: "10 sono i voti favorevoli. Ora votiamo l'immediata eseguibilità del punto n. 8. Marco Biagetti per l'immediata eseguibilità?"

BIAGETTI: "Favorevole".

PRESIDENTE: "Monica Salvatore per l'immediata eseguibilità?"

SALVATORE: "Favorevole".

PRESIDENTE: "10 i voti favorevoli, il punto numero 8 è stato accolto. Punto n. 9".

I Consiglieri Balestrieri e Marcotulli lasciano l'aula. I Consiglieri presenti sono 10.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 che prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 (c.d. “Sostegno”) che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;
- l'articolo 3 comma 2 del D.L. 56/2021 che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- l'articolo 30 comma 5 del citato D.L. 41/2021 che ha stabilito che: “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*”;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 06/08/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l’Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l’intero territorio nazionale;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 263 del 28.04.2021 si è provveduto all’affidamento del servizio di supporto all’ufficio tributi per la redazione del piano economico finanziario rifiuti anno 2021 ed adeguamento del regolamento TARI alla ditta NEOPA srl con sede legale Piazza Giorgio Ambrosoli n. 5 – 15121 Alessandria (AL);

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario 2021 è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2021;

CONSIDERATO che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall’Autorità, così come dimostrato nel punto 2.2 “*Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*” della Relazione di accompagnamento al PEF TARI ANNO 2021, e confermato al punto 2.4 della stessa “*Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”.

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore nell’anno precedente, stabilendo che “*I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio*

rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO che questo ente si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 107 comma 5 di adottare il Piano Finanziario 2020, applicando per l'anno 2020 le medesime tariffe in vigore nell'anno 2019 così come approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2020.

PRESO ATTO della volontà dell'Ente espressa con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01.03.21 di avvalersi della possibilità di porre a conguaglio in una sola annualità l'importo pari ad euro 5.561,01, derivante dalla differenza tra i costi del PEF 2020 e i costi del PEF 2019;

DATO ATTO che tale importo risulta già conteggiato all'interno del Piano Economico Finanziario 2021 posto in validazione, così come specificato al punto 2.7 della Relazione di accompagnamento al PEF TARI ANNO 2021 (appendice 2, allegata al Mtr);

VISTO il Piano Finanziario determinato per l'anno 2021 dall'unione dei PEF c.d. "grezzi" dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA – 4 Fermo, nella seduta assembleare prevista per il 17.06.2021 e composto dai documenti di cui al prot. n. 29311 del 14.06.2021 e dalla Determinazione n. 302 del 14/05/2021, adottata dall' Area Economico Finanziaria del Comune di Porto Sant'Elpidio, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

VISTA la validazione del Piano Finanziario sottoscritta in data 17 giugno 2021 dal Validatore ATA4 Fermo, i cui contenuti sono allegati alla presente (Allegato 1);

TENUTO CONTO in particolare che, come riportato al punto 2.7 "*Scelta degli ulteriori parametri*" della Relazione di accompagnamento al PEF TARI ANNO 2021, è intenzione dell'Amministrazione comunale provvedere ai sensi della Determinazione n. 2/2020 art. 1.4 a sottrarre dal totale dei costi del Pef l'importo derivante dal contributo Miur 2019 per la copertura della Tari relativa agli istituti scolastici statali, per un importi pari ad Euro 15.483,02 (Cap. 00390/05 -Acc.13230100/2019) e alle entrate da recupero evasione di importo pari ad € 46.042,88 (Cap. 00071/00 - Acc. 5570100/2019) opportunamente rivalutati in coerenza con gli aspetti del Mtr di Arera e determinati quindi nella misura di Euro 61.526,00 e che pertanto l'importo così determinato per la tariffazione Tari 2021 risulta essere pari ad Euro 3.991.062,00 (€ 4.052.588,00 - € 61.526,00).

Totale Pef 2021	Euro 4.052.588,00
- Entrate ex art. 1.4, Determinazione Arera n. 2/R/Rif/2020	- Euro 61.526,00 (di cui Euro 15.483,02 relativi al contributo Miur ed Euro 46.042,88 relativi al recupero evasione)
Totale montante tariffario 2021	Euro 3.991.062,00

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 6.5 - **L’Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**.”*

Art. 6.6 - Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”.

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”.*

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all’art. 2.4 dispone che *“Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”.*

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“Art. 2.3 - Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **L’Autorità approva** con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.*

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all’articolo 2.1 dispone quanto segue: *“**Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:***

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR (Allegato 1);*
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;*
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR;*

*d) **la delibera di approvazione del PEF** e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario”.*

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

RITENUTO di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato al fine della prossima approvazione delle tariffe TARI 2021 entro il termine richiamato in premessa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Area servizi amministrativi e finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

UDITA la relazione assessorile;

con voti favorevoli n. 10 palesemente espressi con modalità elettronica e per appello nominale per i due consiglieri collegati come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	10
Consiglieri astenuti	00
Consiglieri votanti	10
Consiglieri favorevoli	10 (Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Cognigni, Franchellucci, Pasquali, Salvatore, Santini, Sebastiani, Vallesi)
Consiglieri contrari	00

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente – Assemblea Territoriale d'Ambito ATA – 4 Fermo in data 17/06/2021, i cui contenuti sono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di prendere atto che nel suddetto Piano Economico Finanziario risulta già conteggiato il conguaglio pari ad euro 5.561,01 derivante dalla differenza tra i costi del PEF 2020 ed i costi del PEF 2019 che l'Ente ha recuperato in n.1 annualità, così come specificato al punto 2.7 della Relazione di accompagnamento al PEF TARI ANNO 2021 (appendice 2, allegata al Mtr);
3. di provvedere ai sensi della Determinazione ARERA n. 2/2020, art. 1.4 a sottrarre dal totale dei costi del PEF l'importo derivante dal contributo MIUR 2019 per la copertura della TARI relativa agli istituti scolastici statali, per un importo pari ad € 15.483,02 (Cap. 00390/05 - Acc. 13230100/2019) e al recupero evasione pari ad € 46.042,88 (Cap. 00071/00 - Acc. 5570100/2019) opportunamente rivalutati in coerenza con gli aspetti del MTR di ARERA e determinati quindi nella misura di € 61.526,00;
4. di determinare in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, l'importo da porre a copertura con la tariffazione TARI 2021 nella misura di € 3.991.062,00, così come indicato al punto 2.7 “Scelta degli ulteriori parametri” della Relazione di accompagnamento al PEF TARI ANNO 2021 e specificato nello schema di seguito indicato:

Totale Pef 2021	Euro 4.052.588,00
- Entrate ex art. 1.4, Determinazione Arera n. 2/R/Rif/2020	- Euro 61.526,00 (<i>di cui Euro 15.483,02 relativi al contributo Miur ed Euro 46.042,88 relativi al recupero evasione</i>)
Totale montante tariffario 2021	Euro 3.991.062,00

5. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Dopodiché con voti favorevoli n. 10 (Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Cognigni, Franchellucci, Pasquali, Salvatore, Santini, Sebastiani, Vallesi) palesemente espressi con modalità elettronica e per appello nominale per i due consiglieri collegati

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – 4' comma – del TUEL emanato con D. Lgs. n. 267/2000.

Rientrano in aula i Consiglieri Balestrieri e Marcotulli. I Consiglieri presenti sono 12.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Milena Sebastiani

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Bartolini